

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 332-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 aprile 1975) dell'articolo 1, di alcune disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 3

dal

disegno di legge n. 332

(« Disapplicazione delle norme che prevedono il requisito di un numero determinato di sottoscrittori per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, limitatamente alle liste ed alle candidature presentate dai partiti politici rappresentati in Parlamento »)

d'iniziativa dei senatori ARENA, BALBO, BONALDI, BROSIO, PREMOLI e ROBBA

Disapplicazione delle norme che prevedono il requisito di un numero determinato di sottoscrittori per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, limitatamente alle liste ed alle candidature presentate dai partiti politici rappresentati in Parlamento

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Le disposizioni del primo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati dei partiti politici rappresentati in Parlamento nella legislatura precedente a quella cui si riferiscono le elezioni per le quali le candidature o le liste dei candidati sono presentate.

Art. 2.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, numero 108, non si applicano per la presentazione delle candidature dei candidati dei partiti politici rappresentati in Parlamento.

Art. 3.

La sottoscrizione, da parte di non meno di 400 e di non più di 600 elettori della Provincia, prevista dal quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, non ha luogo per la dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidature dei partiti politici rappresentati in Parlamento.